

MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, ristampa anastatica elettronica dell'edizione in due volumi Venezia: Santini, 1845-47 (2°), a cura e con un saggio introduttivo di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007 (Spazi di lettura, 1), 1, voce *Arsenale*, pagg. 134-136

ARSENALE. L' *Arsenale* è un pubblico magazzino, dove si fabbricano navi e galere, e dove si fabbricano e si custodiscono le armi necessarie o per la difesa, o per l'attacco.

Tra gli arsenali d'Europa tiene uno de'primi posti quello di Venezia, sì per la sua antichità, magnificenza, numero, e manifattura dei legni, come per la copia abbondante degli attrezzi necessari all'allestimento delle navi e bastimenti. Per la buona disciplina del medesimo fu istituita fin dai primi tempi della Repubblica una Magistratura composta di tre nobili col nome di padroni alla casa dell'arsenale. Il più antico documento che abbiamo, è un decreto del Doge, e Consiglio, che permette ai padroni dell'arsenale e loro servi di portar le armi; dec. 1276. Nell'anno 1280 e 1291 questa Magistratura prese forma di civile polizia, poichè si prescrissero ai padroni i giorni della riduzione, si ordinò ai medesimi di custodire il luogo sì di giorno che di notte, e nel 1442 loro s'impose di abitare durante la loro carica dentro l'arsenale in case ad essi a tal effetto destinate; furono ammessi in seguito in Senato con voto, e ciò con decreto 1444.

Nell'anno 1486 si ordinò che uno almeno dei padroni dovesse abitare nell'arsenale ogni settimana, e nel 1490 circa furono aggiunti ai padroni medesimi due provveditori, ed un terzo nel 1583, e al seniore tra loro diede il Senato il diritto d'inquisizione.

Molte furono le leggi, ed i provvedimenti per l'arsenale. Alcune sono politiche, ed hanno per iscopo la custodia del medesimo che fu raccomandata al Doge e Signoria, con obbligo ingiunto di visitarlo in cia-

scun mese (L. 1509); si volle anche che fossero estratti dal Doge un savio del consiglio, uno di terra ferma, ed uno agli ordini, i quali dovessero rivedere l'arsenale in ogni prima settimana di ciascun mese; (L. 1590), e finalmente fu incaricato il Doge di recarsi insieme col collegio dei Savii ogni trimestre alla detta visita per provvedere ai necessari bisogni; L. 1645, 1688.

Altre di queste leggi riguardano la disciplina ed economia del luogo suddetto. Quindi si istituì dal Senato nel 1565 un collegio sopra l'arsenale, composto dei provveditori, dei padroni, di due savii della terra ferma, e di due agli ordini, uniti ad un consigliere, ad un capo di XL. al criminal, e ad un savio del consiglio. Questo collegio si deve radunare ogni anno nella sala dell'arsenale, per provvedere ai bisogni ed emergenze. Fu confermato di nuovo questo decreto nel 1637, e fu accordato ai padroni ordinarii il diritto di convocare tale collegio.

Venne proibita con decreto 1513 del consiglio di X. l'apertura dell'arsenale dopo un'ora di notte, senza la presenza di tutti tre i padroni, con ordine che le chiavi debbano sempre stare appresso uno de' medesimi; *L. 1601*. Non possono i provveditori uscire nemmeno per un ora dall'arsenale nei 15 giorni che per turno toccano a ciascheduno; *L. 1629*.

Ebbe in seguito bisogno di riforma il sistema dell'arsenale; e per questo oggetto si elesse dal Senato un inquisitore per riparare ai disordini introdotti, il che si effettuò con molti opportuni regolamenti riguardanti specialmente l'economia del luogo, i quali sono raccolti a stampa sotto il nome d'Inquisitorato dell'arsenal, sostenuto da S. E. Nicolò Erizzo Cav.^r negli anni 1733, 1734.

Un secondo inquisitorato si sostenne nel 1743, 1744 dal N. H. Zuanne Querini Proc. tendente alla buona disciplina dei lavoratori e direttori, non che al buon governo dei boschi, da' quali si traggono i legni e roveri per uso dell'arsenale medesimo.

L'ultimo inquisitorato fu quello del N. H. Pietro Vendramin negli anni 1753 e 1754, dalle terminazioni del quale fu sistemato il governo intero dell'arsenale coll'elezione di quattro amministratori de' pubblici effetti, coll'ordine di non ammettere i lavoranti, quando non avessero date manifeste prove della loro abilità, col regolare la elezione delle cariche, officii, e ministerii da farsi da tutta la magistratura, e finalmente coll'ordinare un perfetto bilancio di cassa, colla conseguente rinnovazione de' decreti antichi.

Dal 1418 sino al 1757 l'elezione dei padroni era diritto del solo Maggior Consiglio, ma in seguito fu rimessa la scelta de' medesimi al Senato, la quale poi doveva essere confermata dal Maggior Consiglio, nè potevano coprire questa Magistratura que' nobili che non avevano compiuti gli anni 30.

I provveditori durano mesi 24 e sono del corpo dell'Eccellentissimo Senato, e i padroni durano mesi 32 e sono presi dal Serenissimo Maggior Consiglio.

ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, 1, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma: Biblioteca d'Arte editrice, 1937 (Biblioteca degli «Annales Institutorum», 5), voce *Provveditori, Patroni, Inquisitori all'Arsenale, Visdomini alla Tana*, pagg. 160-161.

PROVVEDITORI, PATRONI, INQUISITORI ALL'ARSENALE, VISDOMINI ALLA TANA

L'Arsenale fu una delle principali glorie della Repubblica Veneta e uno degli istituti più curati e sorvegliati (il Doge aveva l'obbligo di visitarlo ogni mese insieme col Consiglio Minore; dal 1645, ogni trimestre insieme col Collegio dei Savi).

Su di esso invigilava in maniera ordinaria e diretta una magistratura di tre membri, chiamati Patroni all'Arsenal, la cui istituzione, sebbene tracce se ne trovino solo nella seconda metà del sec. XIII, deve riportarsi più oltre nel tempo, dato il carattere marinaro della città, fin dai primi anni di vita.

Essi dovevano custodire l'Arsenale di notte e di giorno; abitarvi durante la loro carica (nel 1486 tale obbligo fu ristretto alla dimora di almeno uno di essi per settimana); tenere le chiavi; essere tutti e tre presenti nel caso in cui occorresse aprire le porte dell'Arsenale dopo un'ora di notte; recarsi uno di essi ogni mese insieme con un Provveditore davanti al Collegio dei Savi per dar conto delle cose avvenute nel mese precedente.

Nel 1444, furono ammessi in Senato con diritto di voto. Nel 1565, furono chiamati a comporre il Collegio sopra l'Arsenale insieme ai Provveditori, a due Savi di Terra Ferma, a due Savi agli Ordini, a un Consigliere, a un Capo della Quarantia Criminale e a un Savio del Consiglio; Collegio che si riuniva dapprima una volta all'anno, poi ogni biennio, per provvedere ai bisogni economici e alla buona disciplina dell'istituto. Dal 1637 in poi la facoltà di convocarlo spettò ai Patroni.

Accanto ai Patroni, eletti dal Maggior Consiglio, nel sec. XV sorsero i Provveditori, eletti dal Senato, prima in numero di due (1490), poi di tre, il più anziano dei quali ebbe, dal 1683, diritto di inquisizione. Avevano varie competenze comuni con i Patroni con i quali concorrevano a formare il Collegio dell'Arsenale: dovevano dimorare nell'Arsenale, ciascuno per quindici giorni continui.

Un'altra antica magistratura sopra l'Arsenale (si trova fin dal sec. XIII) fu quella dei tre Visdomini alla Tana (deposito di cordami), prima del 1558 denominati ufficiali alla Camera del Canevo. Venivano eletti dal Maggior Consiglio.

Si trovano infine anche dapprima tre, poi un solo Inquisitore all'Arsenale, nominati di tempo in tempo dal Senato per ovviare ai disordini derivanti dalla cattiva amministrazione. In seguito alle inchieste e alle relazioni dell'ultimo di questi inquisitori, eletto nel 1753, furono stabiliti quattro amministratori dei pubblici effetti col compito di regolare tutta la gestione amministrativa.

Guida generale degli Archivi di Stato italiani, 4, S-Z, Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, Archivio di Stato di Venezia, pagg. 877-1148, voce Patroni, Provveditori, Inquisitori all'Arsenal e Visdomini alla Tana, pagg. 955-956.

Patroni, Provveditori, Inquisitori all'arsenal e Visdomini alla Tana, bb., filze e regg. 608 (1370-1797, con notizie di docc. dal 1303). Inventario sec. XX; schedatura e fotocopie dei disegni.

La gestione, la sorveglianza e la piena responsabilità dell'arsenale (casa dell'arsenal) sotto il profilo sia tecnico che amministrativo e contabile spettavano inizialmente ai patroni, attestati dal 1258 (28 sett., maggior consiglio) ma certo più antichi. Le loro attribuzioni furono definite dal maggior consiglio nel 1302, 25 febr.; nel 1303 (3 ag., maggior consiglio) essi ebbero giurisdizione sugli ufficiali del *canevo*, competenti sulla provvista della canapa e fabbricazione dei sartiami. In prosieguo di tempo tuttavia la loro importanza diminuì gradualmente a vantaggio dei provveditori, espressione della volontà politica e dell'iniziativa del senato, anche in relazione al sempre più minaccioso pericolo turco; rimasero ad essi principalmente gli aspetti tecnici e la vigilanza sulle costruzioni navali.

Ottenuta nel 1442, 27 mag., dal maggior consiglio un'ampia delega di poteri circa il governo dell'arsenale e l'attività dei patroni, il successivo 18 ott. il senato istituì due provveditori al fine di sollecitare la costruzione di cinquanta galee sottili di riserva. Un'analoga magistratura fu reiterata nel 1453, 16 ag., dopo la caduta di Costantinopoli (29 mag.), con il medesimo incarico ma con il titolo di provveditori all'arsenal, e ancora nel 1462, 19 nov., per apprestare venticinque galee, con funzioni ormai di impulso, organizzazione, indirizzo e controllo sull'operato stesso dei patroni. Funzioni via via accentuate nelle successive elezioni, più o meno ricorrenti, fino allo stabilizzarsi del magistrato intorno al 1520-1530 (23 febr. 1523, senato); significativo il controllo esercitato sulla gestione finanziaria, a volte con poteri di inquisizione e con giurisdizione.

Dal 1533 (17 sett., consiglio di dieci) al 1550 (13 ott., consiglio di dieci; 18 ott., senato) l'elezione dei provveditori fu rivendicata dal consiglio di dieci, per ritornare poi al senato. Nel 1621 (3 sett., senato) si ebbero degli aggiunti per rivedere e riformare la scrittura contabile; l'elezione di tali aggiunti divenne prassi abituale nella seconda metà del Settecento. Per prevenire e reprimere il rischio di intacchi (ruberie e peculato) furono inoltre istituiti inquisitori, organo eccezionale a partire dal 1534 (5 nov., senato) e durante il sec. XVII, sempre più frequenti nel Settecento fino a divenire stabili sul finire della repubblica (12 dic. 1782, senato). I patroni costituivano il reggimento dell'arsenal; insieme ai provveditori formavano la banca, che esercitava numerose competenze; con l'integrazione dei rappresentanti di altri magistrati la banca diveniva collegio o collegetto all'arsenal, riunito sporadicamente, soprattutto in ordine a rivendicazioni economiche e salariali delle maestranze (arsenalotti).

Oltre alle corderie della Tana¹, rette dagli ufficiali del *canevo*, sostituiti nel 1558 (21 sett., senato; 1 ott., maggior consiglio) dai visdomini alla Tana, avevano sede in arsenale le fonderie di cannoni di bronzo, dipendenti dai provveditori alle artiglierie, p. 969, e le armerie (sale d'armi). Rientravano nelle competenze del magistrato all'arsenal i boschi di quercia, riservati

alle costruzioni navali, quali ne fosse l'appartenenza (pubblici, comunali o privati) e le querce in genere; il pubblico bosco del Cansiglio, che forniva i remi di faggio; i catastici di tali boschi; i mulini, per l'utilizzo di legname impiegato nelle ruote; le attrezzature per lo spegnimento degli incendi, all'occorrenza compito degli arsenalotti.

¹È tradizione che la corderia fosse chiamata Tana perché nel medioevo la canapa proveniva a Venezia dalla Crimea (La Tana, Azov).